

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

*I Reparto – Servizio Coordinamento Divisioni*

[previmil@previmil.difesa.it](mailto:previmil@previmil.difesa.it) [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)

Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma

POSIZIONE: \_\_\_Atti Segreteria\_\_\_

- DA CITARE INTEGRALMENTE NELLA RISPOSTA -

OGGETTO: Applicazione disposto normativo di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 206/2004.

COMANDO GENERALE ARMA CC

Centro Nazionale Amministrativo

Ufficio TEQ

A

CHIETI @

E, per conoscenza;

COMANDO GENERALE ARMA CC

Direzione di Amministrazione

ROMA @

A

(rif. N.7/77-384-2001 del 26/11/2012)

DIVISIONI DEL I REPARTO DI

PREVIMIL

A

SEDE @

---=0=---

Da un'attenta disamina della problematica inerente al sistema di calcolo della pensione spettante alle vittime del terrorismo, per effetto della legge n. 206/04 e s.m.i., sembrerebbe sussistere una disparità di trattamento fra coloro i quali la pensione deve essere calcolata nella misura dell'ultima retribuzione percepita (destinatari dell'art.2, commi 2 e 2-bis, e dell'art. 7) e quelli che, non rientrando nella categoria summenzionata, hanno comunque diritto alla riliquidazione nel tempo della pensione ordinaria (calcolata secondo le norme in vigore e agganciata al pari grado in servizio) **maggiorata del decimo a titolo di pensione privilegiata ordinaria (po+1/10)**, in quanto destinatari anch'essi, come vittime del terrorismo, ma con una percentuale di invalidità permanente inferiore al 25%, dell'art. 7 della citata legge n. 206/2004 (cd *clausola d'oro*).

Le perplessità emerse riguardano il sistema di calcolo dell'aumento del 7,5%, previsto dall'art. 2, comma 1, della ripetuta legge n. 206/04, adottato da Codesto Comando che, a parere della Scrivente, non è rispondente al dettato normativo in quanto per **retribuzione pensionabile** su cui applicare la maggiorazione in parola deve intendersi quella percepita all'atto del congedo, comprensiva di tutte le voci stipendiali che concorrono alla formazione della base pensionabile di cui all'art. 53 T.U. (stipendio, r.i.a., indennità pensionabile, assegno funzionale, I.I.S., etc..), con **esclusione** pertanto della maggiorazione del 18% e dei 6 scatti (**benefici unicamente pensionistici**). Tale sistema è adottato peraltro dalla Scrivente per il calcolo del cd. Trattamento di Attività per il personale con una invalidità permanente pari o superiore al 25% cessati dal servizio per riforma o che abbiano proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva in virtù anche dell'aumento figurativo dei dieci anni.

Al riguardo, si rende necessario evidenziare che già la ex INPDAP – Sede Centrale, con nota operativa nr. 10 del 04/03/2008 (che ad ogni buon fine si allega) forniva in tal senso istruzioni alle dipendenti sedi provinciali per uniformità di trattazione.

Per quanto sopra, al fine di una omogenea applicazione del più volte menzionato beneficio nei confronti di tutte le vittime del terrorismo, si prega Codesto Comando di voler rivedere il sistema di calcolo finora operato, in sede di nuove concessioni o di riliquidazione dei trattamenti ordinari già conferiti.

*Firmato digitalmente da:*

**Il Capo del I Reparto**  
**- Dirig. dott. Alfredo VENDITTI -**